

Codice A1817A

D.D. 28 settembre 2016, n. 2598

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento del cordolo a lago e alla realizzazione di un ulteriore cordolo limitrofo nella parte a sud e opere di manutenzione del muro a lago con cerchiatura del bastione a nord in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa (VB) antistanti le aree censite al N.C.T. mapp.li 265, 344 e 345. Richiedente: Sig Baldissera Pacchetti Alessandro.

In data 30/08/2016 con PEC prot. n° 5006 (prot. di ricevimento n. 37247/A1817A del 02/09/2016) il Sig. Baldissera Pacchetti Alessandro in qualità di Amministratore Unico della A.GE.A. S.r.l. di Baldissera Pacchetti A., ha presentato, tramite il Comune di Ghiffa – Autorità Demaniale – Gestione Associata “Bacino Maggiore provincia Verbano Cusio Ossola”, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per il mantenimento del cordolo a lago e alla realizzazione di un ulteriore cordolo limitrofo nella parte a sud e opere di manutenzione del muro a lago con cerchiatura del bastione a nord in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa (VB) antistanti le aree censite al N.C.T. mapp.li 265, 344 e 345.

All’istanza sono allegati gli elaborati grafici a firma dell’Arch. E. Baldissera Pacchetti in base ai quali è previsto l’intervento in oggetto.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall’esame degli elaborati grafici l’occupazione dell’area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i..

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

determina

che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al Sig. Baldissera Pacchetti Alessandro possa essere rilasciata l’autorizzazione al mantenimento del cordolo a lago e alla realizzazione di un ulteriore cordolo limitrofo nella parte a sud e opere di manutenzione del muro a lago con cerchiatura del bastione a nord in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa (VB) antistanti le aree censite al N.C.T. mapp.li 265, 344 e 345.

Le opere dovranno essere effettuate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate negli elaborati grafici allegati all’istanza in questione che, debitamente visti da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago ed in particolare tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
- 3) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 4) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 5) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)